

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 6 GIUGNO 2008, N. 22721: in caso di rilascio della concessione in sanatoria possono essere estinti solo i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche che disciplinano l'assetto del territorio sotto il profilo edilizio, tra le quali non figurano né le violazioni alla normativa antisismica né quelle sul cemento armato.

« In caso di rilascio della concessione in sanatoria secondo il combinato disposto degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985 – sostanzialmente riprodotti nelle vigenti disposizioni di cui agli artt. 36 e 45 del T.U. n. 380 del 2001 – possono essere estinti solo i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti e, quindi, la norma si riferisce esclusivamente alle contravvenzioni concernenti la materia urbanistica che disciplina l'assetto del territorio sotto il profilo edilizio, ossia alle sole violazioni richiamate dallo stesso articolo 36 del testo unico ..., tra le quali non figurano né le violazioni alla normativa antisismica né quelle sul cemento armato, trattandosi di contravvenzioni che hanno un'oggettività giuridica diversa. »



Udienza pubblica del 6 maggio del 2008

Registro Gen. N 40955/07

Sentenza n 1098

22721/08

APR
10



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE**

composta dai sigg magistrati;

Dott. Claudio Vitalone

Dott. Pierluigi Onorato

Dott. Ciro Petti

Dott. Alfredo Teresi

Dott. Margherita Marmo

Ha pronunciato la seguente

**presidente
consigliere
consigliere
consigliere
consigliere**

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Tivoli nei confronti di Gabrielli Antonietta, nata a Genazzano il 15 gennaio del 1957, avverso la sentenza del tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Palestrina;

udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;

sentito il sostituto procuratore generale dott. Giovanni D'Angelo, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione per il capo b) e con rinvio per il capo A);

letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto segue

In Fatto

Con sentenza del 12 luglio del 2007, il tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Palestrina, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Gabrielli Antonietta, in ordine ai reati che le erano stati ascritti, perché gli stessi si erano estinti per concessione edilizia in sanatoria. Alla predetta erano stati addebitati i seguenti reati:

A) il reato previsto e punito dall'articolo 44 lettera B) D.P.R. 380\2001 perché, senza essere in possesso del prescritto permesso di costruire, eseguiva lavori di costruzione di un

[Handwritten signature]



fabbricato su tre livelli con copertura a tetto a più falde avente superficie di mq 126 (seminterrato) mq 105 (piano terra) mq 35 piano primo nonché la realizzazione di due manufatti di mq 52,5 e 57,24

B) la contravvenzione di cui agli artt 1,3,17,18 e 20 L. 64/74 per aver violato le prescrizioni relative alle disposizioni antisismiche omettendo, in particolare, la prescritta denuncia dei lavori e la presentazione dei progetti con le modalità previste e senza aver richiesto ed ottenuto la preventiva autorizzazione delle autorità competenti per le opere descritte sub A)

C) il reato di cui agli artt 1,2,4,13 e 14 L. 1086 del 1971 perché commetteva, dirigeva e, in qualità di costruttore, eseguiva le opere descritte sub A), o parti di esse, in violazione delle predette disposizioni, in quanto dette opere non venivano realizzate in base ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali ed inoltre non avevano luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali; infine perché ometteva o comunque ritardava la denuncia prevista (denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) Fatti commessi in GENAZZANO Loc. Carpineta ,accertati il . 18\10\2003.

Ricorre per cassazione il procuratore della Repubblica ex articolo 569 c.p.p. deducendo la violazione degli artt 36 e 45 del D.P.R. n 380 del 2001, perché la sanatoria ex artt 13 e 22 legge n 47 del 1985 (ora art 36 e 45 del testo unico), estingue il solo reato edilizio di cui al capo a)

INDIRITTO

Il ricorso è fondato

In caso di rilascio della concessione in sanatoria secondo il combinato disposto degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985- sostanzialmente riprodotti nelle vigenti disposizioni di cui agli artt. 36 e 45 del T.U. n. 380 del 2001 - possono essere estinti solo i "reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti e, quindi, la norma si riferisce esclusivamente alle contravvenzioni concernenti la materia urbanistica che disciplina l'assetto del territorio sotto il profilo edilizio ,ossia alle sole violazioni richiamate dallo stesso articolo 36 del testo unico (in precedenza articolo 13 della legge n 47 del 1985), tra le quali non figurano né le violazioni alla normativa



antisismica né quelle sul cemento armato, trattandosi di contravvenzioni che hanno un'oggettività giuridica diversa (cfr sotto la vigenza del testo unico Cass n 2387 del 2004; 19256 del 2005 ed in precedenza Cass 1658 del 1998)

Il reato di cui al capo b) allo stato si è però prescritto. Trattandosi di contravvenzione punita con la sola pena dell'ammenda è ormai maturato il termine triennale

Alla stregua delle considerazioni svolte la sentenza impugnata va annullata con rinvio relativamente al reato sub c) e senza rinvio relativamente al reato sub b)

Trattandosi di ricorso *per saltum* gli atti vanno trasmessi alla corte d'appello di Roma

Copia della sentenza va inviata all'ufficio tecnico della regione Lazio

P.Q.M.

LA CORTE

Annulla l'impugnata sentenza, limitatamente alla contravvenzione sub B), senza rinvio, per intervenuta prescrizione e, quanto al capo c) (legge n 1086 del 1971) con rinvio alla corte d'appello di Roma. Copia della sentenza all'ufficio tecnico della Regione Lazio

Così deciso in Roma il 6 maggio del 2008-

Il consigliere estensore

Ciro Petti

Il Presidente

Claudio Vitalone

